



Comune di Malcesine (VR)

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATO 1 - PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte A - Determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e individuazione dei mercati o delle fiere	1
A.0. Rinvio alle schede e alle planimetrie	1
A.1. Mercati.....	1
A.2. Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone	1
A.2.1. Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere	1
A.2.2. Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone	1
A.3. Piazze morte, posteggi isolati, posteggi a merceologie specifiche	1
A.4. Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo	1
ALLEGATO 1 – PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte B - Individuazione delle aree nelle quali l'esercizio del commercio [su aree pubbliche] è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale	2
B.1. Aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio	2
B.2. Altre aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio	2
B.3. Deroga ai divieti di esercizio del commercio in alcune aree e interdizione temporanea all'esercizio di commercio itinerante in altre aree.....	2
B.4. Interdizione temporanea all'esercizio di commercio itinerante in altre aree	3
B.5. Planimetria delle aree nelle quali è vietato il commercio su aree pubbliche	3
ALLEGATO 1 - PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte C - Regolamento generale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere	4
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Istituzione di nuovi mercati o fiere	4
Art. 4 - Potenziamento dei mercati esistenti.....	4
Art. 5 - Modifiche dei mercati, dei posteggi e delle fiere.....	4
Art. 6 - Riassegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere a seguito di spostamenti/modifiche	4
Art. 7 - Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse	4
Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione e durata della concessione	5
Art. 9 - Migliorie di posteggi nei mercati	5
Art. 10 - Variazioni del dimensionamento del singolo posteggio e della sua localizzazione	5
Art. 11 - Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni	5
Art. 12 - Richiamo alle modalità di subingresso	5
Art. 13 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	5
Art. 14 - Funzionamento del mercato	6
Art. 15 - Uso delle tende nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	6

Art. 16 - Impianti di cottura nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche	6
Art. 17 - Modalità di accesso degli operatori e allestimento delle attrezzature di vendita	6
Art. 18 - Raccolta dei rifiuti	6
Art. 19 - Rinvio alle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.....	7
Art. 20 - Rinvio ai vari tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	7

ALLEGATO 1 - PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte D **8**

D.1. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nel mercato settimanale del sabato	8
Art. 21 - Giornate e orari di svolgimento	8
Art. 22 - Planimetria del mercato settimanale del sabato	8
Art. 23 - Circolazione e sosta veicolare nell'area del mercato	8
Art. 24 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie.....	8
Art. 25 - Registrazione delle presenze nel mercato dei concessionari di posteggi	8
Art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari.....	8
Art. 27 - Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli.....	9
Art. 28 - Autorizzazioni temporanee per espositori.....	9
D.2. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	10
Art. 29 - Modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	10
D.9. Disposizioni finali che si applicano a tutte le parti di questo Piano	10
Art. 30 - Sanzioni	10
Art. 31 - Sospensione e revoca della concessione del posteggio	11
Art. 32 - Norme transitorie e finali.....	12

ALLEGATO 2 - SCHEDE DEI MERCATI, DELLE FIERE E DI ALTRI POSTEGGI.. Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda 1 – Mercato maggiore settimanale estivo del sabato di Malcesine Errore. Il segnalibro non è definito.

Scheda 2 – Mercato minore settimanale invernale del sabato di Malcesine Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATO 3 - PLANIMETRIE..... Errore. Il segnalibro non è definito.

**ALLEGATO 1 -
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte A -
Determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche e individuazione dei mercati o delle fiere**

A.0. Rinvio alle schede e alle planimetrie

Le attività di commercio su aree pubbliche sul territorio del Comune di Malcesine si svolgono secondo quanto indicato nel Piano del Commercio su Aree Pubbliche e suoi allegati:

- ALLEGATO 1 – PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO
 - ALLEGATO 2 - SCHEDE DEI MERCATI, DELLE FIERE E DI ALTRI POSTEGGI
 - ALLEGATO 3 - PLANIMETRIE DEI MERCATI, DELLE FIERE E DI ALTRI POSTEGGI
- o loro successive modifiche o integrazioni deliberate nel rispetto della normativa vigente.

A.1. Mercati

- **Mercato maggiore settimanale estivo del sabato di Malcesine** (istituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 7502 del 8 Ottobre 1988 e modificato con) a carattere stagionale (non annuale) che si svolge ogni settimana, nel periodo che intercorre ~~dal sabato antecedente la festività delle Palme al 31 ottobre di ogni anno solare~~ **dal 15 marzo al 15 novembre** con posteggi dati in concessione nelle aree individuate nella rispettiva scheda in Allegato 2 e Planimetrie in Allegato 3.

- **Mercato minore settimanale invernale del sabato di Malcesine** (istituito con Delibera del Consiglio Comunale n.del) a carattere stagionale (non annuale) che si svolge ogni settimana, nel periodo che intercorre **dal 16 novembre al 14 marzo** con posteggi dati in concessione nelle aree individuate nella rispettiva scheda in Allegato 2 e Planimetrie in Allegato 3.

A.2. Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone

A.2.1. Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere

Il Piano non contempla ne individua fiere in cui si svolga attività di commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione.

A.2.2. Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone

Il Piano **non contempla ne individua sagre o altre riunioni straordinarie di persone** in cui si svolga attività di commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione

A.3. Piazze morte, posteggi isolati, posteggi a merceologie specifiche

Il Piano **non contempla ne individua piazze morte, posteggi isolati e posteggi a merceologie specifiche** nel territorio comunale.

A.4. Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

Il Piano **non contempla ne individua mercatini dell'antiquariato e del collezionismo** nel territorio comunale.

ALLEGATO 1 –
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte B -
Individuazione delle aree nelle quali l'esercizio del commercio [su aree pubbliche] è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale

B.1. Aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio

Ad eccezione di quella svolta con concessione nelle aree indicate al punto A.1. di questo Piano, è vietata l'attività del commercio itinerante e più in generale del commercio su aree pubbliche svolto da chiunque e in qualsiasi forma (es. commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande svolto da imprese autorizzate al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande svolto da imprese autorizzate allo svolgimento del commercio su aree private, commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande svolto da imprese autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, commercio al dettaglio o vendita di prodotti o somministrazione di alimenti e bevande svolto da imprese agricole o imprenditori agricoli...) nelle seguenti aree:

- nelle vie, strade, piazze del centro di Malcesine: Elencare vie.....???
- nelle aree prospicienti edifici pubblici (municipio, scuole ...), sagrati di chiese e spazi antistanti capitelli
- su aree demaniali lungo le ciclabili;

.....

C'è già una delibera con le aree in cui è vietato svolgere commercio su area pubblica.

B.2. Altre aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio

Per motivi di sicurezza nella circolazione stradale è inoltre vietata l'attività del commercio di cui al punto B.1. (*Aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio*) nelle seguenti località:

- nelle strade di larghezza inferiore a metri 4;
- nelle aree di incrocio tra strade e nell'area di rispetto degli incroci medesimi;
- negli stalli di sosta per veicoli delle aree di parcheggio pubblico.
- nelle fermate autobus

ALTRO?

Nelle aree in cui non è vietato, il commercio di cui al punto 1, esso deve essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

B.3. Deroga ai divieti di esercizio del commercio in alcune aree e interdizione temporanea all'esercizio di commercio itinerante in altre aree

1. In occasione di **manifestazioni particolari o straordinarie** e limitatamente alla durata delle stesse il Comune può derogare ai divieti di cui sopra ai punti B.1. e B.2. e rilasciare autorizzazioni temporanee all'attività di commercio [su aree pubbliche] a condizione che le citate manifestazioni siano inserite nel calendario annuale dei mercati predisposto dal Comune entro il termine indicato dalla legge regionale¹ oppure siano decise dalla Giunta Comunale con provvedimento che individua la data, la durata, le aree e gli orari di svolgimento della manifestazione, in modo che l'esercizio delle attività di commercio risulti compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa.
2. Le domande per l'autorizzazione temporanea, singole o raggruppate, corredate dall'eventuale consenso degli organizzatori e gestori della manifestazione, devono essere presentate nei tempi e nei modi previsti nel provvedimento della Giunta e comunque almeno **30 giorni** prima del loro programmato inizio.
- 3 Il rilascio delle autorizzazioni temporanee, singole o raggruppate, è subordinato alla presentazione al Comune, da parte dei responsabili dell'organizzazione e gestione della manifestazione, della documentazione che attesti:
 - l'individuazione dell'area in cui si svolge la manifestazione;
 - il rispetto di requisiti e procedure di sicurezza che i responsabili dell'organizzazione e gestione della manifestazione sono tenuti a documentare e garantire al Comune per la gestione dei rischi connessi alla manifestazione;
 - l'individuazione dei posteggi, con eventuali settori merceologici di riferimento (alimentare e non alimentare), riservati a chi svolge **l'attività di commercio su aree pubbliche con obbligo di rilascio dell'autorizzazione temporanea** [operatori "professionali"];

¹ Al momento dell'approvazione di questo regolamento il riferimento è l'art. 8, comma 3 della LR 10/2001: "3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati (...)".

- l'individuazione dei posteggi riservati a operatori economici o privati cittadini che espongono o promuovono beni e servizi con **attività di vendita non soggetta all'obbligo di rilascio dell'autorizzazione temporanea** [operatori "non professionali"]²;
- l'individuazione dei posteggi riservati a operatori economici o privati cittadini che espongono o promuovono beni e servizi **senza attività di vendita** [semplici "espositori"].

4. Le autorizzazioni temporanee:

- sono rilasciate dal dirigente in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A;
- sono valide per la durata di ciascuna manifestazione e nei limiti dei rispettivi posteggi eventualmente previsti;
- possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti economici in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge statale³ e con regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dalla normativa regionale⁴;
- per la stessa manifestazione non possono essere rilasciate più di **due (?)** autorizzazioni ad uno stesso operatore.

5 Il Dirigente autorizza altresì lo svolgimento di attività commerciali di modesta entità su aree pubbliche in occasione di sagre, nonché in occasione di altre riunioni straordinarie di persone, rilasciando le relative concessioni temporanee di posteggi su aree pubbliche e le eventuali autorizzazioni temporanee al commercio su aree pubbliche.

B.4. Interdizione temporanea all'esercizio di commercio itinerante in altre aree

Per ragioni di ordine pubblico o di viabilità, su richiesta degli organi di polizia, può essere temporaneamente interdetto l'esercizio del commercio itinerante in aree diverse da quelle indicate agli articoli precedenti.

B.5. Planimetria delle aree nelle quali è vietato il commercio su aree pubbliche

Nell'ufficio **della Polizia Municipale** è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

²Al momento dell'approvazione di questo regolamento si fa riferimento a privati che espongono e vendono saltuariamente oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo – dove il carattere creativo dell'opera dell'ingegno deve intendersi come originalità e novità oggettiva – senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4, c. 2 lett. h, del D.Lgs. n. 114/1998 e ai sensi dell'art. 1, c. 2, del D.M. 21/12/1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione come disposto dall'art.12, c. 1, della Legge n. 413/1991 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale;

³ Al momento dell'approvazione di questo regolamento il riferimento di legge statale ai requisiti (moralì e professionali) l'articolo 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59.

⁴ Al momento dell'approvazione di questo regolamento, il riferimento è all'articolo 4-bis della LR 10/2001 della Regione del Veneto.

**ALLEGATO 1 -
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte C -
Regolamento generale per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e
nelle fiere**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
2. Esso si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, con esclusione della vendita su aree pubbliche per mezzo di apparecchi automatici.

Art. 2 - Definizioni

1. Le definizioni dei termini e delle locuzioni presenti in questo regolamento sono quelle che si trovano nella normativa statale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 3 - Istituzione di nuovi mercati o fiere

1. L'istituzione di nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale.
2. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera sono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei settori alimentare e non alimentare.
3. I singoli provvedimenti comunali di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme ad ulteriore specificazione delle norme contenute in questo regolamento.

Art. 4 - Potenziamento dei mercati esistenti

1. Il potenziamento del mercato attraverso l'aumento dei posteggi è disposto dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa statale e regionale.

Art. 5 - Modifiche dei mercati, dei posteggi e delle fiere

1. Per le modifiche o le variazioni dei posteggi o delle aree di mercato o fiera si applicano le norme previste per l'istituzione di nuovi mercati o fiere. [RISCRIVERE]
2. Qualora, per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e incolumità delle persone, di esigenze della viabilità cittadina e dell'area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie, si rendano necessarie modifiche o variazioni *temporanee* che riguardino esclusivamente la superficie dei posteggi, la specializzazione merceologica per area degli stessi, la ricollocazione di posteggi all'interno della stessa area mercatale, tale modifica o variazione sarà disposta con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e iscritte al relativo Albo regionale.
3. Qualora, per motivi contingibili e urgenti e di pubblico interesse, si rendano necessarie modifiche o variazioni temporanee dei posteggi o delle aree mercatali, le stesse saranno disposte con provvedimento del Sindaco, informate le rappresentanze locali delle associazioni di categoria.
4. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera è stabilito con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria, ed è comunicato con congruo anticipo agli operatori tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi nelle fiere, limitatamente alla singola edizione.
5. Nei posteggi collocati in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale, a tutela di tali aree, con deliberazione di Consiglio Comunale, può essere stabilito un elenco di prodotti che non possono essere posti in vendita.

Art. 6 - Riassegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere a seguito di spostamenti/modifiche

1. In caso di spostamento o modifica del mercato o fiera, durante la vigenza delle concessioni, le riassegnazioni sono effettuate sulla base delle norme statali e regionali.

Art. 7 - Spostamento di posteggi per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune, per motivi di pubblico interesse quali, ad esempio, individuazione di percorsi per il passaggio dei mezzi di soccorso, soluzione o gestione di problemi igienico sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità, per motivi urbanistici oppure per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato, o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi, può spostare, **temporaneamente e fino al permanere dell'interesse pubblico**, la collocazione di tutti, parte o singoli posteggi previa comunicazione agli operatori interessati.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento di un posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio deve essere individuato, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello precedente, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti;
 - nell'ambito delle aree appositamente individuate nelle planimetrie del mercato o fiera.
3. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
 4. Il Sindaco comunica agli enti interessati e agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base dell'art. 6.
 5. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione e durata della concessione

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione comprensiva di concessione del posteggio secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della concessione, le modalità di presentazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e altri aspetti di questo procedimento sono quelle previste dalla normativa statale e/o regionale vigente e quelle che saranno stabilite dal Comune di Malcesine.
3. La durata delle concessioni pluriennali dei posteggi è stabilita al momento della pubblicazione del bando per la loro assegnazione.

Art. 9 - Migliorie di posteggi nei mercati

1. Il Comune, prima di pubblicare l'elenco dei posteggi che si sono resi disponibili a seguito di revoca della concessione o recesso del concessionario, pubblica sul sito internet del Comune un avviso per le migliorie, riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare domanda al Comune, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nell'avviso.
3. Nel caso di più aspiranti alla miglioria sarà predisposta una graduatoria tra gli stessi richiedenti e secondo i criteri delle norme statali e regionali.

Art. 10 - Variazioni del dimensionamento del singolo posteggio e della sua localizzazione

1. Le variazioni del dimensionamento del singolo posteggio e della sua localizzazione disposte su iniziativa del Comune o su domanda dell'operatore per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, se riguardano aumenti o diminuzioni fino al 50% della superficie del posteggio e fino ad una lunghezza massima di 12 m possono essere assunte dal responsabile di Area competente con l'atto che modifica la concessione.

Art. 11 - Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della concessione ad intervenuta prima scadenza, le modalità di presentazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e altri aspetti di questo procedimento sono quelle previste dalla normativa statale e/o regionale vigente e quelle che saranno stabilite dal Comune di Malcesine.

Art. 12 - Richiamo alle modalità di subingresso

1. Per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche si applica la normativa statale e regionale vigente.

Art. 13 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche o l'attestazione dell'avvenuta presentazione della SCIA deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
2. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore e la eventuale specializzazione merceologica cui è destinato, le dimensioni e l'eventuale attrezzatura consentita.
3. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È vietato l'uso di apparecchi atti all'ascolto di musica, fatta eccezione per gli operatori che vendono supporti e apparecchi musicali, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi e ai residenti, nel rispetto della normativa acustica vigente.
4. L'operatore che pone in vendita prodotti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico- sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli - di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20 con scritta a caratteri ben visibili di non meno di 6 cm di altezza - i prodotti usati posti in vendita.
5. Le merci devono essere poste in vendita su banchi allineati e aventi un'altezza minima dal suolo di 50 cm. È vietata quindi l'esposizione a terra. Da tale divieto sono esclusi i fiori e le piante in vaso, gli articoli da giardino e per agricoltura e, purché non siano esposti a diretto contatto con il suolo, le calzature, gli articoli di arredamento e gli elettrodomestici di grossa taglia, le terraglie e gli articoli di ferramenta ingombranti.

Art. 14 - Funzionamento del mercato

1. Il Sindaco può fissare per il mercato settimanale e per le fiere, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti in questo regolamento.
2. I concessionari devono rispettare modalità di vendita tali da non ostacolare il transito pedonale sui marciapiedi e sugli spazi pubblici.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera durante l'orario stabilito in questo regolamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 15 - Uso delle tende nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le eventuali tende e analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi retrostanti. Dovranno essere collocate in modo da non interferire con le strutture esistenti/autorizzate o con i fronti edilizi.
2. Le tende di copertura dei banchi non devono sporgere più di 100 cm sul fronte principale e sui fronti laterali rispetto alla verticale del perimetro del posteggio segnato a terra. Tutte le eventuali tende o strutture che sporgono dal perimetro del posteggio verso le corsie individuate per il passaggio dei mezzi di soccorso dovranno lasciare sgombra - o garantire che si possa sgombrare in pochi secondi - un'altezza libera di 4,00 ml per il passaggio dei mezzi di soccorso.
3. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso degli operatori interessati. In questo caso, per la verifica delle misure di sporto dalla verticale del posteggio a terra, non si considera la parte che supera le misure consentite. I posteggi possono essere accostati, secondo quanto previsto dalla planimetria del mercato, o separati tra loro da almeno 50 cm.
4. Le merci-non devono essere appese alle tende, o ad analoghe coperture dei banchi, all'esterno del perimetro del posteggio assegnato a terra; il peso o l'intensità dei capi e delle merci appesi non devono comunque impedire di sgombrare in pochi secondi l'altezza libera di 4,00 ml prevista per la corsia di passaggio dei mezzi di soccorso.
5. Per le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale potranno essere definiti ulteriori vincoli correlati alle modalità di esposizione della merce, individuati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria, in accordo con la competente Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici.

Art. 16 - Impianti di cottura nello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. La planimetria del mercato o della fiera individua i posteggi che possono ospitare impianti di cottura installati su automezzi/autonegozi che utilizzino alimentazione a gas da bombole.
2. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati e utilizzati in conformità alla normativa vigente.
3. È vietato l'uso di generatori mobili alimentati a carburante per produrre energia elettrica per l'illuminazione dei banchi o per altri servizi o impianti.

Art. 17 - Modalità di accesso degli operatori e allestimento delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli automezzi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio assegnato e identificato nella planimetria del mercato. Il Comune delimita il perimetro dei posteggi con segni visibili posti a terra o con altri chiari punti di riferimento.
2. Non è permesso ostruire passaggi pedonali, rampe, corsie o attrezzature che garantiscono accessibilità ai disabili. In ogni caso, deve essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.
3. Gli automezzi dei posteggi ubicati nelle vie pavimentate con lastre di pietra, marmo o ciottoli non possono superare i limiti di peso (75 q.li ?) indicati nelle ordinanze che regolano l'accesso e la circolazione nell'area e gli operatori devono adottare gli opportuni accorgimenti a protezione delle pavimentazioni stesse (es. teli per evitare macchie da perdite di olio o altri liquidi, piastre di ripartizione del carico nei punti di appoggio a terra ...). Il limite di peso potrà essere modificato su motivata indicazione degli uffici tecnici responsabili
4. Non è permesso imbrattare la pavimentazione stradale. Gli operatori sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire, a fine mercato, la normale pulizia (con macchina spazzatrice) della pavimentazione stradale.
5. Gli operatori, le dotazioni e i mezzi utilizzati nel mercato devono essere aggiornati e adeguati alle norme, regolamenti, ordinanze e indicazioni tecniche vigenti per i mercati su aree pubbliche in materia di prevenzione incendi⁵.

Art. 18 - Raccolta dei rifiuti

1. Gli operatori dei mercati e delle fiere sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

⁵ Al momento dell'approvazione di questo Piano il riferimento principale è la Circolare Ministero dell'Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Ufficio del dirigente generale - capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco) avente per oggetto "Indicazioni (raccomandazioni) tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi", Prot. n. 0003794 del 12.03.2014.

2. Entro un'ora dopo la chiusura delle operazioni commerciali, i posteggi dei mercati devono essere resi liberi da ogni occupazione.
3. I rifiuti devono essere differenziati e conferiti con le modalità e nei punti di raccolta indicati dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che opera nel comune. Gli operatori dei mercati e delle fiere devono conferire al servizio di raccolta solamente i rifiuti prodotti nella normale attività esercitata durante il mercato o la fiera.

Art. 19 - Rinvio alle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari su aree pubbliche deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed è soggetta alla vigilanza e al controllo delle autorità sanitarie.
2. Per la vendita di prodotti alimentari nel mercato settimanale di Malcesine è obbligatorio mantenere nel posteggio il mezzo attrezzato.

Art. 20 - Rinvio ai vari tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme in vigore.
2. Questi tributi devono essere pagati secondo le norme previste nel regolamento comunale che disciplina l'applicazione dei tributi per l'occupazione di spazi e aree pubbliche⁶ e per il servizio di raccolta dei rifiuti⁷. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Locale i quali rilasceranno ricevuta di avvenuto pagamento.

⁶ Al momento dell'approvazione di questo Piano il regolamento a cui riferirsi è il *Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (cosap)*. Approvato ad CC di Malcesine con deliberazione n. 15 del 10/03/1999. Ultima modifica con deliberazione di C.C. n. del .2017

⁷ Al momento dell'approvazione di questo Piano il tributo "Tari" è regolato da Per gli operatori non concessionari che operano con continuità al mercato e per evitare di dover pagare di volta in volta, il regolamento Tari potrà prevedere forme di pagamento anticipato (tipo "abbonamento") per più giornate.

**ALLEGATO 1 -
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Parte D**

D.1. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nel mercato settimanale del sabato

Art. 21 - Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato settimanale del sabato ha luogo il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13:00.
2. I concessionari di posteggio entro le ore 8 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Prima delle 7:30 e dopo le 13:30 è vietata qualsiasi attività di vendita nel mercato.
3. Non è permesso installarsi al mercato prima delle ore 6:30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13:00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
4. Il Comune assicura che entro l'orario previsto per l'installazione del mercato l'area sia sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14:00 tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. In applicazione alla normativa statale e regionale e con le modalità eventualmente indicate in tale normativa, il Sindaco può con proprio provvedimento fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato.
7. Nel caso in cui il mercato cada in un giorno festivo, si applica quanto prevede la normativa statale e regionale in materia.

Art. 22 - Planimetria del mercato settimanale del sabato

1. All'Ufficio della Polizia Locale è a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse una planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi, il settore merceologico e la superficie assegnata per ogni posteggio.

Art. 23 - Circolazione e sosta veicolare nell'area del mercato

1. A partire da un'ora prima dell'apertura delle operazioni commerciali, durante l'orario di apertura del mercato e fino a due ore dopo la chiusura delle operazioni commerciali è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area del mercato.
2. Durante la stessa fascia oraria nell'area del mercato possono circolare esclusivamente i mezzi di soccorso o emergenza, i mezzi per la pulizia dell'area, i veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del mercato, i veicoli aventi diritto di accesso o autorizzati ad accedere a immobili con posti auto che si trovano entro l'area del mercato con le modalità previste da apposita ordinanza.
3. Nell'area del mercato, nella medesima fascia oraria, possono sostare i veicoli in uso agli operatori - nei limiti di quanto previsto per i singoli posteggi dall'elenco o planimetria che individua in quali è consentito o vietato mantenere il mezzo - a condizione che lo spazio occupato dal veicolo rientri nelle dimensioni del posteggio stesso e il mezzo non ostruisca l'accesso agli edifici e negozi retrostanti.
4. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonee transenne e l'opportuna segnaletica e assicurando sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Art. 24 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. L'ufficio della Polizia Locale del Comune tiene l'elenco degli assegnatari di posteggio aggiornato in base al rilascio delle concessioni dei posteggi.
2. La Polizia Locale tiene la graduatoria degli operatori precari (*Graduatoria precari*), distinta tra settore merceologico alimentare e non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per assenza del titolare del posteggio.
3. L'elenco nel quale vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze dei precari è tenuto dalla Polizia Locale.

Art. 25 - Registrazione delle presenze nel mercato dei concessionari di posteggi

1. L'operatore concessionario di posteggio, o un suo collaboratore, dipendente o associato in partecipazione, deve essere presente al mercato e nel posteggio assegnato entro l'ora stabilita per la registrazione delle presenze (ore 8:00 per il mercato del sabato).
2. L'operatore, che non sia presente nel posteggio entro tale ora è considerato assente.

Art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. Il concessionario di posteggio non presente entro l'ora stabilita per la registrazione delle presenze, non potrà accedere alle operazioni di mercato o di fiera della giornata e sarà considerato assente.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata alle ore 8.15 dal personale della Polizia Locale incaricato.

3. Non si computa la presenza in caso di ritardo: gli operatori precari sono considerati presenti soltanto se si presentano al mercato entro le ore 8.15 e partecipano alle operazioni di spunta.
4. Gli operatori "precari" devono esibire all'atto della spunta il titolo **in originale** (autorizzazione, segnalazione o altro titolo previsto dalla normativa statale e regionale) che consente loro di esercitare il commercio su aree pubbliche, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata secondo i criteri delle norme statali e regionali.
6. L'operatore precario comunica al Comune i dati identificativi *dell'impresa e dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche*. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.
7. L'assenza del precario da un mercato per un determinato periodo consecutivo⁸ comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.
8. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche **agli agenti di Polizia Locale**.

Art. 27 - Assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, iscritti come tali nella sezione speciale del registro delle imprese vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole planimetrie di mercato. In caso di istituzione di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, vengono riservati dei posteggi agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, nel rispetto della disciplina statale e regionale⁹ in materia e nella percentuale in essa indicata.
2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, prioritariamente ad altri produttori agricoli previa comunicazione contenente i dati identificativi dell'impresa, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme statali e regionali previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie **di 30 mq**

Art. 28 - Autorizzazioni temporanee per espositori

1. Nelle planimetrie del mercato sono individuati (**quanti?**) **spazi di 9 mq** ciascuno utilizzabili, previa concessione di utilizzo temporaneo di suolo pubblico, da imprese, associazioni, comitati, gruppi... per scopi pubblicitari, di propaganda o altre finalità che comunque non si configurino come attività di vendita; su tali spazi possono essere posti gazebo e strutture similari; non è consentito mantenervi furgoni o auto.
2. La domanda di occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento dei tributi previsti e deve essere presentata all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare lo spazio per esposizione durante il mercato settimanale.
3. Per il montaggio e lo smontaggio delle strutture e per l'inizio e la fine delle proprie attività, il richiedente autorizzato deve rispettare i medesimi orari stabiliti dal regolamento del mercato.
4. La partecipazione di ciascun richiedente è consentita con le seguenti modalità e limiti:
 - ogni richiedente può occupare uno solo degli spazi individuati;
 - il numero massimo di presenze consecutive consentite è stabilito in **2 (due)**
 - l'intervallo tra una presenza e la successiva deve essere almeno uguale al periodo consecutivo effettuato (due presenze consecutive precludono la possibilità di partecipare alle successive due edizioni del mercato);
 - il numero massimo di presenze consentite nel corso di ogni anno solare è stabilito in **6 (sei)**;
 - ciascuna data autorizzata a un richiedente viene calcolata come presenza effettiva anche se il giorno stabilito il richiedente non è presente; non sono pertanto previsti rimborsi dei tributi versati o modifiche al conteggio delle giornate di presenza;
 - in caso di domande concorrenti per le medesime date viene data priorità: 1) a chi ha un minor numero complessivo di presenze nell'anno solare (sommando le presenze effettuate, quelle solo autorizzate e quelle autorizzate ma non ancora effettuate); 2) all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Durante i periodi di campagna elettorale e/o referendaria, gli spazi di cui al comma 1 sono riservati esclusivamente a tale finalità. Nel caso di sopravvenuta indizione di campagna elettorale, eventuali autorizzazioni già rilasciate per scopi diversi dallo svolgimento di propaganda elettorale e/o referendaria, sono revocate d'ufficio. In tale evenienza il Comune provvederà a concordare con il richiedente autorizzato altre date o il rimborso della quota dei tributi versata.

⁸ Tale periodo consecutivo è stabilito in due anni consecutivi dall'articolo 6, comma 5, della parte III della Dgr 1902/2001.

⁹ Attualmente la normativa vigente sono il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e la Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 7.

D.2. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 29 - Modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto nel rispetto della normativa statale e regionale che si applica a tale attività e nel rispetto delle norme contenute in questo Piano del commercio su aree pubbliche, in particolare nella parte B.
2. L'esercizio del commercio itinerante con un veicolo appositamente attrezzato è consentito a condizione che la sosta dello stesso sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale. È vietata l'esposizione della merce all'esterno del veicolo.
3. Al fine di garantire la sicurezza delle attività di mercato mantenendo accessibili le vie di entrata e di fuga, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree di mercato o di fiera e in quelle adiacenti nei giorni e negli orari di svolgimento degli stessi, intendendosi per adiacenti le aree disposte a una distanza fino 500 metri dal perimetro esterno dell'area di mercato o fiera.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
 - non può essere esercitata occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico;
 - consente di stazionare, su una porzione di suolo pubblico che non sia vietata all'attività di commercio, soltanto limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.
5. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli iscritti come tali al registro delle imprese, è consentita nel rispetto delle norme statali e regionali che disciplinano tale attività.
6. Le disposizioni degli articoli da 13 a 19 di questo regolamento si applicano, ove compatibili, anche all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

D.9. Disposizioni finali che si applicano a tutte le parti di questo Piano

Art. 30 - Sanzioni

1. Le violazioni previste dalla normativa¹⁰ statale¹¹ e le relative sanzioni [da 2.582 € a 15.493 €] e la confisca delle attrezzature e della merce, si applicano tenendo conto che:
 - è considerato esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione l'utilizzo di un'area pubblica diversa da quella indicata nell'autorizzazione o concessione (salvo specifiche indicazioni della Polizia Locale per cause di forza maggiore);
 - non è considerato esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio; tale fattispecie è sanzionata quale violazione delle norme comunali in materia di occupazione di suolo pubblico. Queste sanzioni si applicano anche all'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante nelle aree - elencate nella Parte C del Piano sul Commercio su aree pubbliche di questo Regolamento - in cui il Comune ha individuato che questa attività è vietata.
2. Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti agli articoli da 13 a 23 e agli articoli da 29 a 39 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa [da 516 € a 3.098 €] prevista dalla normativa statale per la fattispecie¹².

¹⁰ La procedura sanzionatoria rispetta la normativa statale in materia di sanzioni amministrative. Al momento dell'approvazione di questo Regolamento la normativa statale in materia di sanzioni amministrative è la L. 689/1981.

¹¹ Al momento dell'approvazione di questo Regolamento la normativa statale è quella dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/98 che prevede il pagamento di una somma da 2.582 € a 15.493 € e la confisca delle attrezzature e della merce nelle seguenti fattispecie:

- a chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione (di cui all'art. 28, commi 3 e 4)
- a chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa (Comune o Regione);
- a chiunque eserciti il commercio nelle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta da parte delle competenti autorità marittime (art. 28, comma 9);
- a chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore (art. 28, comma 10);
- a chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche itinerante nelle aree in cui il Comune ha individuato che questa attività è vietata in applicazione del testo vigente della Dgr 1902/2001, Parte I, art. 1.

Questa previsione del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 prevede un'applicazione per effetto diretto della norma (legge) statale ed è indipendente dalla disciplina comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

¹² Al momento dell'approvazione di questo Regolamento la normativa statale che disciplina questa fattispecie è quella dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 114/98 che prevede il pagamento di una somma da 516 € a 3.098 €.

3. Se nello svolgimento e in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche vengono violate delle disposizioni di altri regolamenti comunali per i quali non sia stabilito l'importo della sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali [da 25 € a 500 €]¹³.

4. La sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, che può essere disposta dal Comune in caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, fa riferimento per la recidiva a quanto previsto dalla normativa statale e per quanto riguarda la particolare gravità alle seguenti fattispecie:

- violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio;
- uso di generatori di energia;
- estensione oltre il 10% della superficie concessa che sia superiore a 1 mq; con misurazione che deve essere effettuata in base all'effettivo ingombro e alla sagoma dell'abuso e considerando quale "superficie concessa" del posteggio la misura dello spazio al suolo;
- mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche;
- uso improprio delle tende rispetto alle indicazioni e prescrizioni contenute in questo Regolamento;
- mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura e all'indicazione dei prezzi;
- mancato pagamento entro i termini del tributo¹⁴ dovuto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche riguardante il posteggio assegnato.

Alla prima reiterazione di una violazione, la sospensione dell'attività di vendita è per un periodo fino a tre giorni; alla seconda reiterazione la sospensione dell'attività di vendita è per un periodo fino a venti giorni.

La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta entro un anno a decorrere dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in forma ridotta (oblazione).

5. Se nello svolgimento e in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche vengono violate delle disposizioni di legge che si applicano per il commercio al dettaglio in generale (es. indicazione dei prezzi) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per queste fattispecie.

Art. 31 - Sospensione e revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile di Area, dispone la sospensione o la revoca/decadenza dell'atto di concessione dopo aver accertato la fattispecie, contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune emanerà il provvedimento di sospensione o di revoca/decadenza.

2. La sospensione della concessione del posteggio è disposta:

- nei casi previsti dalla legge statale e regionale¹⁵

2 3. La revoca della concessione del posteggio è disposta:

- nei casi previsti dalla legge statale¹⁶ e regionale¹⁷:

¹³ Le violazioni alle disposizioni di questo Regolamento che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 1. e 2. sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000: da 25 a 500 €.

¹⁴ Al momento dell'approvazione di questo Regolamento il tributo è denominato in sigla "cosap".

¹⁵ Al momento dell'approvazione di questo Regolamento sono questi i casi in cui la legge regionale prevede la sospensione dell'autorizzazione:

art. 5, comma 1-bis della LR 10/2001:

"In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3" ["I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 7"], "l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis)".

¹⁶ Al momento dell'approvazione di questo Regolamento sono questi i casi in cui la legge statale prevede la revoca dell'autorizzazione (concessione):

art. 29, comma 4 del d.lgs. 114/98:

"a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2" (erano i requisiti "moralì" richiesti per lo svolgimento dell'attività. Questo comma 2 è stato abrogato e ora tali requisiti si trovano all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010).

"c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28" [del d.lgs. 114/98].

¹⁷ Al momento dell'approvazione di questo Regolamento sono questi i casi in cui la legge regionale prevede la revoca dell'autorizzazione (concessione):

art. 5, comma 1 della LR 10/2001:

l'autorizzazione è revocata "nel caso in cui l'operatore:

- per recidiva nelle infrazioni o violazioni che comportano la sospensione dell'attività di vendita, di cui all'articolo precedente.

4. La concessione è altresì revocata in caso di mancato versamento dei tributi di cui all'art. 20 nei termini previsti dai regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche¹⁸ e per lo smaltimento dei rifiuti¹⁹.

Art. 32 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e disposizioni varie che siano in contrasto con questo regolamento.

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo" [vale a dire non ha più i requisiti morali richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività; su questo si veda la lettera c) alla nota precedente]. art. 5, comma 1 della LR 10/2001:

"L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis".

art. 5, comma 1 quater della LR 10/2001:

"L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 5" [art. 4 bis, comma 5: Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva].

¹⁸ Al momento dell'approvazione di questo Piano il tributo "cosap" è regolato dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune.

¹⁹ Al momento dell'approvazione di questo Piano il tributo "Tari" è regolato dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TaRi (Tassa sui rifiuti).

